

**REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE DELLO STATUTO FIFA**, approvato dal Congresso Straordinario della FIFA 2001 di Buenos Aires, in vigore dal 7 Ottobre 2001

**I. Richiesta di affiliazione alla FIFA**

**Articolo 1**

1. Una confederazione che concede la condizione di membro provvisorio ad un'associazione che ha richiesto l'affiliazione alla FIFA dovrà osservare il modo in cui è organizzata l'associazione per almeno due anni, conformemente all'Articolo 4 dello Statuto della FIFA.
2. La confederazione interessata fornirà quindi alla FIFA la relazione dettagliata sull'organizzazione dell'associazione.

**Articolo 2**

In base a questa relazione ed ai documenti menzionati nell'Articolo 4 dello Statuto della FIFA, il Comitato Esecutivo della FIFA dovrà decidere o meno se sottoporre la richiesta d'affiliazione dell'associazione al Congresso della FIFA.

**Articolo 3**

In caso affermativo, il Congresso della FIFA dovrà decidere se concedere l'affiliazione definitiva o meno (vedi Articolo 14, (i) dello Statuto della FIFA).

**II. Definizione, annuncio e registrazione delle partite**

**Articolo 4**

1. Le partite internazionali riconosciute dalla Federazione sono quelle che si svolgono tra due associazioni nazionali affiliate alla Federazione e per le quali ogni associazione mette in campo una squadra nazionale rappresentativa.
2. Una partita internazionale di serie "A" è una partita che è stata organizzata tra due associazioni nazionali affiliate alla Federazione e per la quale ambedue le associazioni mettono in campo la loro prima squadra nazionale rappresentativa.
3. I termini usati per definire una partita sono quelli in grado di fornire un'appropriata descrizione politica e geografica dei paesi o territori delle associazioni nazionali le cui squadre sono coinvolte nella partita e sui cui paesi o territori esse hanno l'esclusivo controllo e giurisdizione.
4. Se un'associazione nazionale permette ad una delle sue leghe di scegliere una squadra che porta il nome del suo paese, la partita è considerata una partita internazionale come descritto nel §1 summenzionato.

**Articolo 5**

1. Si definisce come partita tra società una partita giocata tra due società. Sebbene le società possono appartenere ad associazioni nazionali diverse, tale partita non è riconosciuta come partita internazionale (vedi Articolo 4 §1).
2. Si definisce come una partita tra leghe una partita giocata tra due leghe. Sebbene le leghe possono appartenere a due diverse associazioni nazionali, tale partita non è riconosciuta come una partita internazionale (vedi Articolo 4 §1), soggetta alle disposizioni del summenzionato Articolo 4 §4.

**Articolo 6**

1. Tutte le partite internazionali di serie "A" (vedi Articolo 4 §2), comprese le partite amichevoli e quelle giocate in tornei o in gare che comprendono il calcio, dovranno essere messe a conoscenza della Segreteria Generale della Federazione da parte delle associazioni nazionali che le organizzano entro 14 giorni dal momento in cui sono state concordate. In ogni caso tale notificazione deve raggiungere la Federazione almeno 48 ore prima della data programmata per la partita.
2. La mancata notificazione di una partita entro i termini di scadenza prescritti avrà come conseguenza una multa di 1.000 Franchi Svizzeri da pagare alla Federazione. Qualsiasi altra mancata notificazione incorrerà in una multa di 2.000 Franchi Svizzeri. Queste multe dovranno essere pagate entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione della Federazione.

**Articolo 7**

1. Entro 14 giorni da ogni partita internazionale di serie "A", il segretario dell'associazione nazionale sul cui territorio viene giocata la partita deve notificare alla Segreteria Generale della Federazione il risultato della partita ed i cognomi, i nomi e lo status dei calciatori e dei sostituti di ciascuna squadra, utilizzando l'apposito modulo ufficiale. Tale modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato.
2. Se il suddetto modulo viene inviato in ritardo, una multa di 100 Franchi Svizzeri dovrà essere pagata alla Federazione. Se il modulo non viene affatto spedito, l'importo della multa dovuta sarà di 1.000 Franchi Svizzeri, da pagare entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione della Federazione. Nel caso di ripetute dilazioni, l'importo della multa può essere aumentato dal Comitato Esecutivo.

**Articolo 8**

1. Ogni partita internazionale di serie "A" (vedi Articolo 4 §2) dovrà essere registrata con il suo risultato su una lista ufficiale tenuta aggiornata dalla Federazione.
2. Tuttavia, tale partita non dovrà essere registrata sulla lista ufficiale delle partite che coinvolgono due associazioni nazionali affiliate se una delle due associazioni esprime tale desiderio e lo comunica alla Federazione ed all'altra associazione almeno 48 ore prima che abbia luogo la partita. L'imposta dovuta alla Federazione per partite internazionali di serie "A" in virtù dell'Articolo 52 §1 dello Statuto della FIFA, deve essere comunque pagata in tale caso.

### **III. Partite tra società e tra leghe**

#### **Articolo 9**

1. Delle squadre appartenenti a due associazioni nazionali diverse non potranno giocare partite tra società o tra leghe senza l'espressa autorizzazione delle associazioni nazionali interessate. Le associazioni nazionali dovranno inserire nel loro regolamento una clausola che stabilisca in quali casi le società debbano richiedere l'autorizzazione e, inoltre, le sanzioni da imporre se questa norma viene violata.
2. Un'associazione nazionale deve informare le associazioni nazionali interessate di tutte le partite organizzate e giocate sulla loro area di giurisdizione e per le quali o non è stato chiesto o non è stato concesso il permesso.
3. Le squadre improvvisate di calciatori che non appartengono alla stessa società o associazione non saranno autorizzate a giocare con società o con squadre che rappresentano associazioni o altre squadre simili a meno che le associazioni nazionali interessate e le confederazioni sul cui territorio è programmata la partita non abbiano concesso la propria autorizzazione. Se i calciatori appartengono a società o ad associazioni di confederazioni diverse, si dovrà richiedere l'autorizzazione della FIFA.

### **IV. Tornei**

#### **Articolo 10**

1. Tutti i tornei che coinvolgono più di due squadre locali o nazionali (squadre di società o squadre rappresentative) che appartengono ad associazioni nazionali diverse devono essere autorizzate dalla confederazione sul cui territorio è programmato il torneo. Se alcune delle squadre coinvolte appartengono a confederazioni diverse, è richiesta l'autorizzazione della FIFA.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dall'associazione nazionale sul cui territorio è stato programmato il torneo almeno due mesi prima della data d'inizio del torneo.
3. La richiesta d'autorizzazione deve essere accompagnata da una lista delle squadre che hanno programmato di prendere parte al torneo e dal regolamento del torneo compilato dall'organo incaricato dell'organizzazione.
4. Se un torneo si svolge sul territorio di un'associazione nazionale senza l'autorizzazione preliminare, l'associazione nazionale in questione sarà sanzionata conformemente al regolamento disciplinare della confederazione interessata e, se necessario, dalla FIFA.

### **V. Accordi finanziari**

#### **Articolo 11**

1. L'imposta da pagare alla Federazione per ogni partita giocata tra due squadre nazionali di serie "A" (vedi Articolo 52 §1 dello Statuto FIFA), comprese le partite giocate in tornei o in gare che comprendono il calcio (eccetto i tornei juniores) ammonta al 2% (due per cento).
2. L'importo sarà basato sugli incassi lordi (vendita dei biglietti, diritti pubblicitari, diritti per le trasmissioni radiofoniche e televisive, diritti di pellicola e di video ecc.) derivati dalle partite soggette ad imposte.
3. Le uniche detrazioni che potrebbero essere fatte sulle entrate lorde sono le tasse di stato e quelle locali attualmente pagate (ma non le spese bancarie o le differenze di cambio) e tutte le spese per il noleggio dello stadio. L'importo totale detratto non deve superare il 30% dell'intero incasso lordo.
4. Le associazioni nazionali affiliate ad una confederazione riconosciuta sono regolate dalle disposizioni del §1 di questo articolo sottoposte alle seguenti condizioni:
  - (a) l'imposta dovuta alla Federazione per quanto riguarda le partite giocate sul territorio di una confederazione tra associazioni nazionali appartenenti a quella confederazione è soltanto del 1%, il rimanente 1% essendo pagabile direttamente alla confederazione interessata;
  - (b) l'imposta del 2% dovuta per le partite giocate tra associazioni nazionali affiliate a confederazioni diverse, sul territorio di una di queste confederazioni, è pagabile alla Federazione, che restituirà ½% a ciascuna confederazione coinvolta.

#### **Articolo 12**

1. Per ogni partita soggetta ad imposta, l'associazione nazionale del paese nel quale è stata giocata la partita dovrà preparare un estratto conto.

2. Questo estratto dovrà contenere tutte le cifre richieste relative all'incasso totale e tutte le tasse o spese da esso detratte (vedi Articolo 11 §3).
3. L'estratto conto e l'importo dovuto come imposta dovranno essere inviati alla Federazione entro 60 giorni dalla data in cui si è svolta la partita.
4. Il mancato adempimento di tali requisiti sarà punito con una delle sanzioni previste nell'Articolo 44 dello Statuto della FIFA.

### **Articolo 13**

Qualunque sia l'esito finanziario della partita, il contributo minimo da pagare alla FIFA è di Franchi Svizzeri 500 (vedi Articolo 52 §2 dello Statuto della FIFA).

## **VI. Disposizioni speciali**

### **Articolo 14**

Una società affiliata ad una delle associazioni della Federazione potrebbe non essere una fonte di profitto per i suoi ufficiali o per coloro che hanno investito dei fondi su di essa, qualunque sia lo status dei suoi calciatori.

### **Articolo 15**

Chiunque riceve una remunerazione in virtù di un contratto da un'associazione nazionale o da una delle sue società non potrà accettare contemporaneamente un'attività remunerata da un'altra associazione.

## **VII. Agenti di partite ed agenti di calciatori**

### **Articolo 16**

1. Sarà permesso l'impiego di agenti o intermediari nella preparazione delle partite.
2. Gli agenti o intermediari che organizzano delle partite tra squadre della stessa confederazione devono essere ufficialmente riconosciuti dalla confederazione in questione.
3. Gli agenti o intermediari che organizzano delle partite tra squadre che appartengono a confederazioni diverse devono possedere una licenza di agente emessa dalla FIFA. Il Comitato Esecutivo della FIFA dovrà stilare un regolamento relativo alla concessione di licenze ed i diritti e responsabilità ad essa connessi.
4. La FIFA sarà autorizzata ad intervenire per far osservare i contratti conclusi tra gli agenti o intermediari e le squadre con le quali essi sono vincolati da contratto soltanto nei seguenti casi:
  - (a) se la partita o il torneo all'origine della discordia coinvolge squadre di confederazioni diverse;
  - (b) se l'agente o l'intermediario in questione è in possesso di una licenza della FIFA.

### **Articolo 17**

1. È vietato l'uso di agenti o di altri intermediari nel trasferimento dei calciatori.
2. Tuttavia, se lo ritiene necessario, il Comitato Esecutivo dovrà preparare un regolamento rigido che autorizzi la concessione di licenza agli agenti di calciatori sottoponendola ad alcune condizioni.

## **VIII. Nazionalità dei calciatori**

### **Articolo 18**

1. Ogni calciatore naturalizzato cittadino di un paese, in virtù della legge di quel paese, sarà ritenuto idoneo a giocare per una squadra nazionale o rappresentativa di quel paese.
2. Se un calciatore è stato incluso in una squadra nazionale o rappresentativa di un paese per il quale risulta idoneo a giocare secondo il §1, non sarà autorizzato a prendere parte ad una partita internazionale per un altro paese. Di conseguenza, ogni calciatore qualificato a giocare per più di una associazione nazionale (ad esempio, coloro che sono in possesso della doppia nazionalità) sarà considerato impegnato con un'associazione soltanto quando gioca la sua prima partita internazionale in una competizione ufficiale (a qualsiasi livello) per quella associazione.
3. Gli unici calciatori esenti da questa clausola sono coloro la cui nazionalità non è stata cambiata volontariamente ma come risultato di un decreto internazionale o a causa della concessione d'indipendenza ad una regione o per la cessione di una parte di un paese ad un altro.

## **IX. Misure disciplinari di competenza delle associazioni nazionali**

### **Articolo 19**

1. Tutte le misure disciplinari richieste in seguito ad incidenti avvenuti nel corso di partite amichevoli internazionali, tornei amichevoli internazionali e partite amichevoli tra società (vedi Articoli 4, 5, 21, 22, 23) sono di competenza dell'associazione nazionale alla quale il calciatore, l'ufficiale o la società da sanzionare appartiene.
2. Le associazioni nazionali dovranno applicare la Lista delle Misure Disciplinari compilata dal Comitato Esecutivo (vedi Articolo 44 §2 dello Statuto) ed osservare i seguenti Articoli 21, 22, 23.

3. Saranno esenti dalle suddette disposizioni i seguenti casi:

- infrazioni serie, nel quale caso la Commissione Disciplinare della FIFA sarà autorizzata ad intervenire su propria iniziativa;

- casi in cui l'associazione nazionale chiede espressamente l'intervento della Commissione Disciplinare della FIFA.

4. Tutte le sanzioni imposte da un'associazione nazionale, secondo i termini di questo articolo, possono essere soggetti ad appello, conformemente all'Articolo 13 ff. del Regolamento relativo alla funzione e procedura della Commissione d'Appello della FIFA.

Tuttavia, le seguenti sanzioni saranno definitive:

(a) una cauzione o censura imposta ad un calciatore, un ufficiale o una società;

(b) una sospensione fino a tre partite per un calciatore oppure un'interdizione fino a tre mesi nei confronti di un ufficiale o una società;

(c) una multa imposta ad un calciatore o ufficiale inferiore a Franchi Svizzeri 10.000 oppure una multa ad una società inferiore a Franchi Svizzeri 30.000.

#### **Articolo 20**

1. Ogni decisione presa dal Comitato Esecutivo della FIFA riguardo ad incidenti occorsi durante partite non organizzate dalla Federazione, può essere soggetta ad appello ed è di competenza della Commissione d'Appello della FIFA, conformemente all'Articolo 13 ff. del regolamento relativo alla funzione ed alla procedura della commissione.

2. Tuttavia, le seguenti sanzioni saranno definitive:

(a) una cauzione o censura imposta ad un'associazione nazionale, società, calciatore o ufficiale;

(b) l'interdizione per un'associazione nazionale di prendere parte ad una competizione per un periodo fino a tre mesi.

(c) la sospensione di un calciatore fino a tre partite ed un'interdizione fino a tre mesi per un ufficiale o una società;

(d) una multa imposta ad un calciatore o ad un ufficiale inferiore a Franchi Svizzeri 10.000 o ad un'associazione nazionale o società inferiore a Franchi Svizzeri 30.000.

#### **Articolo 21**

1. Un calciatore che è stato espulso durante una partita internazionale (vedi Articolo 4 §1) rimarrà automaticamente sospeso da tutte le partite future fino a quando l'associazione nazionale alla quale il calciatore appartiene o, nel caso di un torneo, la commissione disciplinare competente, se esistente, non abbiano imposto le sanzioni necessarie

2. Una commissione disciplinare operativa durante un torneo sarà autorizzata soltanto a proibire ad un calciatore che è stato espulso di giocare nelle partite del torneo. Se sono necessarie sanzioni più severe, esse saranno imposte dall'associazione nazionale alla quale appartiene il calciatore.

3. Se, durante una partita internazionale (vedi Articolo 4 §1), un arbitro ha adottato dei provvedimenti disciplinari (espulsioni, cauzioni ecc.), l'associazione nazionale sotto la cui giurisdizione è stata giocata la partita deve inviare una copia della relazione dell'arbitro (vedi Articolo 26 §1) all'associazione nazionale del calciatore che ha commesso il fallo.

Quest'ultima dovrà informare sia l'associazione nazionale sotto la cui giurisdizione si è svolta la partita sia la Segreteria Generale della FIFA dei provvedimenti adottati nei confronti del calciatore interessato.

4. Tutti i provvedimenti disciplinari che è necessario adottare nei confronti di espulsioni o cauzioni imposte durante delle partite internazionali organizzate dalla FIFA sono di esclusiva competenza della Federazione.

#### **Articolo 22**

1. Se un'espulsione è stata imposta da un arbitro durante una partita tra società (vedi Articolo 5) che coinvolge società appartenenti ad associazioni nazionali diverse, l'associazione nel cui paese è stata giocata la partita dovrà immediatamente informare dell'espulsione l'altra associazione.

2. L'associazione nazionale a cui appartiene il calciatore trasgressore dovrà informare di conseguenza l'associazione che ha notificato l'espulsione per quanto riguarda i provvedimenti da essa stessa assunti nei confronti del calciatore trasgressore.

#### **Articolo 23**

1. Un calciatore che l'arbitro ha accusato di aggressione nei suoi confronti durante o immediatamente dopo una partita sarà automaticamente sorpreso finché il primo organo disciplinare non abbia deciso quali sanzioni disciplinari adottare al riguardo.

2. In questo contesto, l'atto di sputare contro l'arbitro è considerato come un'aggressione.

3. Queste disposizioni vanno applicate sia alle partite internazionali sia alle partite di competizioni organizzate da associazioni nazionali.

## **X. Leggi del Giuoco**

### **Articolo 24**

1. La Federazione deve informare le associazioni nazionali degli emendamenti e delle decisioni assunte dall'*International F. A. Board* (vedi Articolo 62 dello Statuto della FIFA) per quanto riguarda le Leggi del Giuoco entro un mese dalla riunione annuale del *Board*.
2. Le associazioni nazionali hanno l'obbligo di applicare tali emendamenti e decisioni al massimo entro il 1° luglio dopo la riunione annuale del *Board*. Tuttavia, possono fare eccezione le associazioni nazionali la cui stagione calcistica è ancora in atto al momento in cui la notificazione viene ricevuta.
3. Le associazioni nazionali saranno autorizzate ad applicare gli emendamenti e le decisioni non appena siano stati emessi dall'*International Board*.

## **XI. Arbitri**

### **Articolo 25**

1. Ogni arbitro di una partita internazionale (vedi Articolo 4 §1) dovrà appartenere ad un'associazione neutrale a meno che non sia stato altrimenti concordato in precedenza dalle associazioni nazionali interessate.
2. L'arbitro scelto per officiare una partita internazionale dovrà essere un membro ufficiale della Lista degli Arbitri Internazionali della FIFA.

### **Articolo 26**

1. L'arbitro di ogni squadra internazionale di serie "A" dovrà inviare una relazione entro 48 ore dalla partita sia alla FIFA che all'associazione nazionale sul cui territorio è stata giocata la partita.
2. Questa relazione dovrà essere redatta sul modulo ufficiale consegnato all'arbitro dall'associazione nazionale sotto la cui giurisdizione la partita è stata giocata.
3. La relazione dovrà registrare tutti i provvedimenti adottati ed i motivi di tali provvedimenti.

### **Articolo 27**

1. Gli arbitri delle partite internazionali (vedi Articolo 4 §1) avranno diritto:
  - (a) ad un'indennità giornaliera
  - (b) al rimborso delle spese di viaggioIl regolamento sulle spese della Federazione dovrà stabilire gli importi, la categoria di viaggio ed il numero di giorni per i quali l'arbitro ha diritto ad essere rimborsato.
2. L'importo dovuto agli arbitri sarà loro pagato con un cambio facilmente convertibile, il giorno stesso della partita, dall'associazione nazionale che ha organizzato la partita.
4. Le spese di vitto ed alloggio sostenute dagli arbitri delle partite internazionali saranno stabilite dall'associazione nazionale che organizza la partita.

### **Articolo 28**

Il Comitato Esecutivo, dovrà definire, congiuntamente alla Commissione degli Arbitri della FIFA, il regolamento relativo alla Lista di Arbitri Internazionali della FIFA.

## **XI. Argomenti non previsti**

### **Articolo 29**

Tutte le questioni non previste da questo Regolamento saranno decise dal Comitato Esecutivo.

## **XII. Disposizione finale**

### **Articolo 30**

Questo Regolamento è stato adottato dal Congresso della FIFA svoltosi a Roma il 6 giugno 1990 e successivamente emendato dal Congresso della FIFA svoltosi a Zurigo il 3 luglio 1992, quello di Chicago del 16 giugno 1994 e quello di Zurigo del 4 luglio 1996. Esso sostituisce quello emesso il 14/15 novembre del 1953 ed entra in vigore come stabilito nell'Articolo 18 dello Statuto.